

Decreto n. 2000

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
- VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- VISTO il Regolamento didattico per i Percorsi abilitanti speciali (PAS) ed in particolare l’art.2, 1° comma, il quale definisce la composizione del Consiglio di Corso PAS, prevedendo un rappresentante dei corsisti;
- VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 5293 del 02.11.2012;
- VISTO il D.R. n. 90 del 17.01.2014 con il quale presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sono istituiti ed attivati, per l’a.a. 2013/2014, ai sensi dell’art. 15 commi 1/bis e ss. e il comma 16/bis del D.M. n. 249/2010, i Percorsi Speciali Abilitanti (PAS) nelle Classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- RITENUTO di dover procedere alla elezione del rappresentante dei corsisti all’interno dei Consigli di Corso PAS relativamente all’anno accademico 2013/2014;

DECRETA

Art. 1 – Indizione

Sono indette, per l’anno accademico 2013/2014, le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei seguenti corsi PAS:

Classe di concorso	Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi
A030	Scienze Mediche e di base e neuroscienze
A059	Matematica
A245	Lettere lingue arti italianistica e culture comparate
A345	Lettere lingue arti italianistica e culture comparate
A445	Lettere lingue arti italianistica e culture comparate
A545	Lettere lingue arti italianistica e culture comparate
A 017	Studi aziendali giusprivatistici
A 019	Giurisprudenza
A029	Scienze Mediche di base, neuroscienze e organi del senso
A036	Scienze della formazione psicologia e comunicazione
A037	Filosofia letteratura storia e scienze sociali
A038	Fisica
AO39	Filosofia letteratura storia e scienze sociali

A040	Scienze Biomediche ed oncologia umana
A042	Informatica
A047	Matematica
A048	Matematica
A049	Fisica
A050	Filosofia letteratura storia e scienze sociali
A051	Scienze dell'antichità e del tardoantico
A057	Scienze del suolo della pianta e degli alimenti
A058	Scienze agro-ambientali e territoriali
A060	Scienze della terra e geoambientali
A061	Lettere lingue arti italianistica e culture comparate
A246	Lettere lingue arti italianistica e culture comparate
A346	Lettere lingue arti italianistica e culture comparate
A446	Lettere lingue arti italianistica e culture comparate
A546	Lettere lingue arti italianistica e culture comparate
C031	Lettere lingue arti italianistica e culture comparate
C032	Lettere lingue arti italianistica e culture comparate
C033	Lettere lingue arti italianistica e culture comparate
C034	Lettere lingue arti italianistica e culture comparate
C240	Chimica

Art. 2 – Eligendi

Il numero dei candidati da eleggere è di uno per ciascuno dei corsi.

Art. 3 – Elettorato attivo

Sono titolari dell'elettorato attivo per ciascun Consiglio tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico 2013/2014 ai rispettivi corsi PAS.

Art. 4 – Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che, ai sensi dell'art.3, godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.

Art. 5 – Liste degli elettori

Le liste degli elettori sono compilate, per ciascun corso, dall'Ufficio preposto alla gestione degli iscritti ai PAS e sono rese pubbliche, per la consultazione, su apposita pagina web.

Art. 6 – Convocazione del corpo elettorale

Tutti gli aventi titolo sono convocati dal Docente Responsabile del Corso per il giorno e nell'ora indicata nella seguente tabella e le elezioni si svolgeranno nell'aula sede della lezione del giorno fissato:

Classe di concorso	Data delle elezioni
A030	12 giugno ore 9.00
A059	11 giugno ore 14.30
A245	12 giugno ore 15.00
A345	12 giugno ore 16.00
A445	12 giugno ore 17.00
A545	12 giugno ore 18.00
A017	12 giugno ore 14.30
A019	13 giugno ore 11.00

A029	11 giugno ore 9.00
A036	12 giugno ore 8.30
A037	13 giugno ore 14.30
A038	13 giugno ore 14.30
A039	12 giugno ore 14.30
A040	16 giugno ore 15.30
A042	10 giugno ore 14.30
A047	13 giugno ore 14.30
A048	13 giugno ore 14.30
A049	13 giugno ore 14.30
A050	11 giugno ore 14.30
A051	12 giugno ore 14.30
A057	12 giugno ore 14.30
A058	13 giugno ore 14.30
A060	12 giugno ore 15.30
A061	13 giugno ore 15.30
A246	13 giugno ore 16.30
A346	13 giugno ore 17.30
A446	13 giugno ore 18.30
A546	11 giugno ore 15.30
C031	11 giugno ore 16.30
C032	11 giugno ore 17.30
C033	11 giugno ore 18.30
C034	11 giugno ore 19.30
C240	11 giugno ore 14.30

Art. 7 – Presentazione delle candidature

Le candidature possono essere proposte da chiunque sia titolare dell'elettorato attivo. Le candidature dovranno essere presentate al Docente presente in aula il quale all'ora indicata dalla tabella di cui all'art.6 dovrà sospendere la lezione e dare avvio alle procedure elettorali.

Art. 8 – Seggio elettorale

L'ubicazione del seggio è l'aula dove si tiene la lezione.

Ai fini della costituzione del seggio, il Docente di cui all'articolo precedente, individua tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente tra gli aventi diritto al voto che non risultino tra i candidati.

La funzione di Segretario è svolta dall'unità di personale tecnico amministrativo referente del Corso.

Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni del seggio e ne garantisce il regolare svolgimento.

All'atto della costituzione del seggio il Presidente dovrà esporre gli elenchi degli aventi diritto al voto e quello dei candidati.

Il Presidente sigla o fa siglare e timbrare le schede elettorali necessarie per la votazione.

Art. 9 – Modalità di voto

L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato dal Presidente di seggio.

La identificazione può avvenire:

1. mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia. In tal caso dovranno essere trascritti, nell'apposita colonna, della lista elettori, gli estremi del documento;

2. in mancanza di idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;

Una volta identificato e accertata l'iscrizione nelle liste elettorali l'elettore dovrà apporre la propria firma sull'apposito elenco.

All'elettore dovrà essere consegnata la scheda e la matita e sarà cura del Presidente assicurarsi che l'elettore introduca la scheda votata nell'apposita urna.

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza scrivendo, in modo chiaro e leggibile, il nominativo del candidato che intende votare, nonché, in caso di omonimia, la data di nascita di chi si intende votare deducibile dall'elenco dei candidati esposto nel seggio.

Art. 9 – Modalità di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, subito dopo la chiusura del seggio.

L'attribuzione dei voti espressi in ciascuna scheda è compiuta dal Presidente con la collaborazione degli scrutatori.

Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle consegnate o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;
- b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di persone che non risultino tra i candidati,

In caso di imprecisa indicazione del nominativo votato è valido il voto che contenga elementi sufficienti di identificazione.

I voti di preferenza espressi in eccedenza sono, in ogni caso, nulli.

In caso di contestazione di un voto, il Presidente, sentiti gli scrutatori, ne può decidere l'attribuzione provvisoria, annotando a verbale eventuali rilievi ed opposizioni da parte dei soggetti interessati.

Il Rettore provvede all'attribuzione definitiva del voto.

Prima di sciogliere la seduta il Presidente:

- raccoglie le schede votate e scrutinate, le tabelle di scrutinio, la lista degli elettori firmata in un plico che sigilla e firma sui lembi di chiusura unitamente agli altri componenti il seggio e invia il tutto all'Ufficio competente dell'Amministrazione;
- trasmette al Rettore copia del verbale delle operazioni di voto al fine della proclamazione degli eletti.

Art. 10 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 11 – Proclamazione dell'eletto

Verrà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti secondo il sistema maggioritario.

Art. 15 – Norme finali

Il presente bando di indizione sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.

Per tutto quanto non previsto si richiama il Regolamento elettorale ex art.78, comma 10, dello Statuto di Ateneo.”

Bari, 07/06/2014

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio